

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-683 del 12/02/2021
Oggetto	DPR 59 2013 - ENTE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA NEL COMUNE DI FERRARA, VIA L.BORSARI, n. 46 - NUOVA AUA PER POZZO DI REIMMISSIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2021-702 del 12/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno dodici FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 20283/2020/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Ente “**Università degli Studi di Ferrara**” con sede legale nel Comune di Ferrara, via Ludovico Ariosto n. 35 ed impianto geotermico nel Comune di Ferrara, via Borsari n. 46 - Autorizzazione Unica Ambientale per l’esercizio dell’attività di istruzione universitaria.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 07.07.2020, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara ed assunta al P.G. di ARPAE il 22.07.2020 con il n. 105494, presentata al S.U.A.P. di Ferrara (registrata al PG n. 68172 del 07.07.2020 pratica 1262/2020) dall'Ente “**Università degli Studi di Ferrara**”, nella persona di Giorgio Zauli in qualità di Rettore dell'Università, con sede legale nel Comune di Ferrara, via Ludovico Ariosto n. 35 ed impianto geotermico nel Comune di Ferrara, via Borsari n. 46, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra sarà utilizzato per la climatizzazione delle aule E1, E2 ed E3 dei nuovi Istituti Biologici;
- Considerato che l'impianto geotermico è a bassa entalpia del tipo a circuito aperto (open loop);
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dall'Ente “**Università degli Studi di Ferrara**” per ottenere i titoli abilitativi agli scarichi relativi alla reimmissione in falda di acque sotterranee utilizzate per scambio di calore ed allo scarico di acque assimilate alle domestiche (acque di falda) in caso di emergenza (ridotta funzionalità o anomalie del pozzo di reimmissione). Inoltre l'Ente allega la comunicazione relativa all'impatto acustico ed in fase istruttoria si è accertato che dall'edificio dove sono ubicate le suddette aule deriva un altro scarico di acque assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma

dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

- Visti

il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

La Delibera 350 del 08.02.2010 di approvazione delle attività della Regione Emilia – Romagna riguardanti l'implementazione della Direttiva 2000/60/CE ai fini della redazione ed adozione dei piani di gestione dei Distretti idrografici padano, appenninico settentrionale e appennino centrale;

Il Decreto Legislativo n. 22 del 11 febbraio 2010 Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della Legge 23 luglio 2009, n. 99;

- Vista la comunicazione di rispetto dei valori di emissione ed immissione di rumore (art. 8 del Regolamento comunale sulle attività rumorose), allegata alla suddetta istanza;
- Vista l'autodichiarazione di assenza di sostanze pericolose nello scarico, allegata alla suddetta istanza;
- Preso atto dalla documentazione allegata all'istanza emerge che:
 - l'impianto geotermico è a circuito aperto “open loop” a bassa entalpia per il raffrescamento / riscaldamento delle aule E1, E2 ed E3 dei nuovi Istituti Biologici;
 - le coordinate UTM (RER) del pozzo di reimmissione sono: X = 708286,630 Y = 968534,701;
 - la modalità di scarico prevista avverrà con modalità continua per una durata di 6 h/gg in condizioni medie, mentre se la portata corrisponde a 12,5 lt/sec la durata massima sarà di 4 h/gg (periodo estivo - raffrescamento);
 - la profondità massima del pozzo di resa e presa sarà di 48 (acquifero A1) o 100 mt (acquifero A2) nel caso l'acquifero A1 non risultasse avere sufficiente potenziale;
 - ΔT massimo di progetto è pari a +/- 10 °C;
 - la portata massima è di 12,5 lt/sec;
 - la portata media 10,0 Lt/sec;
 - la quantità massima di acqua emuntà sarà pari a 52110 mc/anno;

- le opere di presa e resa interesseranno livelli acquiferi appartenenti al Gruppo Acquifero A;
- in caso di anomalie di funzionamento del pozzo di reimmissione, al fine di garantire il funzionamento degli impianti di condizionamento e di climatizzazione è previsto lo scarico in pubblica fognatura che verrà attivato automaticamente, esclusivamente nelle condizioni di emergenza e per il solo tempo necessario a ripristinare la funzionalità del pozzo;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Ferrara datata 28.09.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 138822 del 28.09.2020) di richiesta integrazioni e sospensione del termine di conclusione del procedimento;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Ferrara datata 29.10.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 156915 del 30.10.2020) di trasmissione della documentazione integrativa richiesta dalla società HERA S.p.A., inoltrata dall'Università degli Studi di Ferrara al SUAP in data 27.10.2020, nella quale si forniscono indicazioni sulle attività svolte ed i punti di scarico dell'intero complesso;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Ferrara datata 20.11.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 168694 del 20.11.2020) di trasmissione di ulteriore documentazione integrativa, inoltrata dall'Università degli Studi di Ferrara al S.U.A.P. in data 20.11.2020, nella quale si comunica che l'acqua di falda non subisce trattamenti chimici prima della reimmissione in falda o nello scarico in pubblica fognatura. L'unico trattamento che viene effettuato riguarda la pulizia del fluido dalle impurità mediante la presenza di un filtro defangatore magnetico sul circuito di mandata dal pozzo all'impianto;
- Visto il Parere del Servizio Qualità Ambientale del Comune di Ferrara, espresso con nota datata 19.01.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 7886 del 19.01.2021), nel quale si comunica il Nulla Osta, per quanto di competenza, al rilascio dell'AUA e si forniscono prescrizioni per il titolo abilitativo relativo all'impatto acustico e per gli scarichi in pubblica fognatura di acque assimilate alle domestiche, allegando il Parere della società HERA S.p.A., espresso con nota prot. n. 4593 del 19.01.2021;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Ferrara datata 19.01.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 8183 del 20.01.2021) di trasmissione del Parere del Servizio Qualità Ambientale datato 19.01.2021;

- Vista la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ArpaE (assunta al P.G. di ArpaE n. 123314 del 27.08.2020), nella quale si valuta favorevolmente lo scarico a condizione che venga monitorata in continuo la differenza di temperatura tra l'acqua emunta, prima dello scambio termico, e quella scaricata per reimmissione nella stessa falda;

- Acquisita la relazione tecnica del Servizio Sistemi Ambientali – Area Centro di ArpaE (assunta al P.G. di ArpaE n. 150324 del 19.10.2020), nella quale si dettaglia il monitoraggio da effettuare prima dell'esercizio e durante il funzionamento dell'impianto. Inoltre per preservare la qualità della falda si forniscono le seguenti indicazioni:

- si suggerisce che il ΔT massimo tra le acque prelevate e reimmesse non debba superare +/- 5°C in base alle linee guida e alle fonti bibliografiche. In ogni caso si suggerisce che la temperatura massima di restituzione sia fissata a 20°C;

- le tecniche e le modalità adottate nel prelievo e nel funzionamento dell'impianto di geoscambio, devono impiegare materiali e processi che non provochino alterazioni chimico/batteriologiche/qualitative delle acque oggetto di reimmissione;

- qualora durante la perforazione dovessero accadere eventi accidentali di sversamento sul suolo e nelle acque dovranno essere messe in atto tutte le procedure atte a minimizzare l'evento e dovranno essere informati gli Enti competenti;

Inoltre nella suddetta nota si fa presente che la dismissione dell'impianto deve avvenire con particolare cautela per le operazioni di svuotamento, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti;

- *Considerato che lo scarico autorizzato con il presente atto è ammesso per la deroga prevista per gli scarichi in acque sotterranee, ai sensi del punto 2 dell'art. 104 del D.Lgs. 152/06 parte III;*

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'Incarico di Funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali",

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara all'Ente "**Università degli Studi di Ferrara**", nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara, via Ludovico Ariosto n. 35 ed impianto geotermico nel Comune di Ferrara, via Borsari n. 46, codice fiscale 80007370382 e P.IVA 00434690384 per l'esercizio dell'attività di istruzione universitaria.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque di falda in acque sotterranee di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 artt. 104 e 124.	ARPAE
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 art. 124.	Comune
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11.	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI – Reimmissione in falda

1. Il pozzo di reimmissione autorizzato è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" - RF.
2. I controlli delle acque di reimmissione, posizionati prima e dopo l'utilizzo geotermico, devono essere effettuati in questi punti, che devono essere comunicati ad ArpaE Ferrara ed al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, allegando uno schema completo delle condotte dai punti di prelievo alle remissioni con indicati tali punti di campionamento. Lo schema dovrà essere trasmesso almeno 30 gg prima dell'attivazione dell'impianto.

3. Il prelievo e la reiniezione devono attestarsi nel primo acquifero confinato (A1), nel caso tale complesso risulti avere sufficiente potenziale, al fine di non movimentare e preservare le acque appartenenti agli acquiferi inferiori (più pregiate) ed evitare connessioni tra gli stessi.
4. I punti di campionamento dovranno essere sempre accessibili e consentire un agevole prelievo delle acque.
5. L'attivazione dell'impianto geotermico dovrà essere comunicato ad ArpaE di Ferrara ed al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.
6. Gli esiti dei controlli analitici di cui ai successivi punti 19 e 24, eseguiti secondo le metodiche ufficiali e firmati da un Tecnico iscritto all'albo, dovranno essere conservati per almeno 5 anni e trasmessi annualmente ad ArpaE di Ferrara entro il mese di febbraio.
7. La totalità delle acque sotterranee prelevate deve essere reimessa nello stesso corpo idrico sotterraneo. Qualora la reimmissione nel sottosuolo non fosse possibile, a causa di problemi tecnici nei pozzi di resa, lo scarico in pubblica fognatura e i tempi di ripristino devono essere ridotti al minimo. Per lo scarico in pubblica fognatura l'Ente dovrà rispettare le prescrizioni indicate nel successivo paragrafo B.
8. L'Ente deve prevedere una manutenzione ordinaria dei pozzi di reimmissione tramite un'opportuna taratura del sensore di allarme dedicato al fine di evitare intasamenti nel pozzo di resa.
9. Il differenziale massimo tra l'acqua prelevata e quella reimessa non deve superare il valore assoluto di +/- 10 °C e come valore mediano +/- 5 °C.
10. E' fatto divieto di alterare chimicamente il fluido geotermico re-immesso rispetto a quello prelevato.

11. Il punto di scarico nel pozzo di reimmissione deve essere esclusivamente limitato all'acquifero oggetto di sfruttamento e perfettamente isolato idraulicamente dagli altri acquiferi sovrastanti e/o sottostanti quello captato.
12. Le portate dello scarico dovranno essere compatibili con le caratteristiche tecniche del pozzo di reimmissione, nonché adeguate ai principali parametri idrologici dell'acquifero interessato, al fine di garantire l'efficienza idraulica di conferimento.
13. I pozzi di presa e resa devono essere dotati, in testa pozzo, di appositi contatori volumetrici o misuratori di portata in continuo e ne dovrà essere assicurata la loro funzionalità.
14. La testa della colonna del pozzo di presa dovrà essere dotata di un foro con tappo di chiusura di circa 2 cm al fine di consentire la misurazione del livello di falda. Il pozzo di resa dovrà essere invece dotato di foro di dimensioni maggiori sufficienti all'inserimento di una pompa per i prelievi delle acque nella falda.
15. Le tecniche e le modalità adottate nel prelievo e nel funzionamento dell'impianto di geoscambio, devono impiegare materiali e processi che non provochino alterazioni chimico/batterologiche/qualitative delle acque sotterranee oggetto di reimmissione.
16. Nel caso si verificano imprevisti o situazioni che modifichino la qualità dello scarico, si dovrà:
 - dare immediata comunicazione (tramite PEC o fax) ad ArpaE Ferrara ed al Servizio Qualità Ambientale del Comune di Ferrara, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere, i tempi necessari per il ripristino della normalità;
 - attivare, nel più breve tempo possibile, tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico recettore, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata;

- la ripresa dell'efficienza dovrà essere comunicata sempre ad ArpaE Ferrara ed al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.
17. In caso di dismissione dell'impianto dovrà essere data una comunicazione ad ARPAE ed al Comune, con un preavviso di almeno 15 giorni.
 18. In caso di dismissione dell'impianto si dovrà procedere al tombamento dei pozzi ed al ripristino dei luoghi in accordo con quanto previsto dalle norme Regionali. Tutte le parti rimanenti e derivanti dalle attività di smantellamento degli impianti dovranno essere gestite secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

Monitoraggio prima dell'attivazione dell'impianto

19. Realizzata la perforazione, sia per le acque emunte che quelle reimmesse, deve essere effettuata la caratterizzazione idrochimica. I prelievi per la caratterizzazione devono essere eseguiti almeno due volte nella medesima giornata. Devono essere determinati i parametri chimici e chimico-fisici elencati nella Tabella 15, Allegato 3 della DGR 350/2010 (unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B"), relativa al monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, oltre alla determinazione della carica batterica totale a 20°C e la misura del livello statico della falda (m. da p.c.).
20. Qualora venissero evidenziate particolari caratteristiche idrogeochimiche dell'acquifero dovranno essere concordate con ArpaE Ferrara ulteriori parametri da analizzare.
21. I suddetti esiti dovranno essere trasmessi ad ArpaE almeno 30 gg prima dell'attivazione dell'impianto.
22. Qualora si dovessero riscontrare concentrazioni superiori ai valori di riferimento per le acque sotterranee, tenendo conto dei valori di fondo e degli eventuali effetti locali anche di interazione delle

matrici acqua-suolo, le acque reimmesse dovranno avere una concentrazione conforme a quella prevista dalla normativa inerente la qualità ambientale delle acque sotterranee .

Monitoraggio durante il funzionamento dell'impianto

23. Deve essere monitorata in continuo la temperatura delle acque di falda, sia in ingresso che in uscita dalla pompa di calore.
24. L'Ente deve effettuare un monitoraggio periodico della qualità delle acque sotterranee mediante inserimento di una pompa di campionamento di piccolo diametro nel pozzo di reimmissione, previo spurgo a seguito di fermo impianto di 24 ore, almeno due volte l'anno, nella prima metà del mese di aprile e del mese di ottobre.
25. Il monitoraggio periodico, indicato al punto 24, dovrà comprendere i seguenti parametri: temperatura (°C con precisione di almeno un decimo di grado), conducibilità elettrica specifica (20°C), pH (con precisione di un decimo di unità), Potenziale Redox, carica batterica totale a 20°C, ossigeno disciolto (mg/L con precisione di un decimo di mg/L), soggiacenza (m. da p.c.).
26. I dati derivanti dal monitoraggio in continuo della temperatura e dal monitoraggio periodico delle acque di falda dovranno essere trasmessi annualmente ad ArpaE (tramite PEC) in formato .pdf e .xls.

Si precisa inoltre che:

- Qualora si dovessero verificare delle anomalie dei parametri chimici/batterologici/qualitativi, si specifica che potrà essere richiesta l'analisi di ulteriori parametri e approfondimenti, sulla base di situazioni particolari che si dovessero riscontrare nella falda acquifera interessata.

- I nuovi pozzi di emungimento e reimmissione dovranno essere realizzati a carotaggio continuo, consentendo la ricostruzione del log stratigrafico. Tale informazione insieme a profondità e posizionamento del tratto filtrante dovranno essere tempestivamente trasmessi ad ArpaE Ferrara.

B) SCARICHI IDRICI – assimilate alle domestiche in pubblica fognatura

1. Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura derivanti dall'insediamento ubicato nel Comune di Ferrara, via Borsari n. 46 sono contrassegnati con le seguenti lettere:

- **“S1” di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** (Classe B del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), costituite da acque di falda in caso di emergenza, acque reflue di lavaggio vetreria derivanti dal laboratorio, acque reflue domestiche e acque meteoriche;

- **“S2” di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** (Classe B del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) costituite da acque reflue di lavaggio vetreria derivanti dal laboratorio, acque reflue domestiche e acque meteoriche,

indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “C”– PF.

2. Gli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche devono rispettare i limiti previsti dalla tab. 1 del DGR Emilia Romagna 1053/2003 prima di ogni trattamento depurativo. Per i restanti parametri valgono i valori limite indicati dalla tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.

3. E' vietata l'immissione in fognatura di reflui potenzialmente pericolosi o dannosi, ai sensi dell'art. 23 del regolamento SII.

4. Tutti i rifiuti originati dalle attività svolte nella struttura dovranno essere raccolti e conferiti a ditta autorizzata, ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

5. L'Ente dovrà presentare annualmente ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara le analisi dello scarico campionate in uscita dal sistema di reimmissione e prima di qualsiasi altro raccordo.
6. Prima di ogni attivazione dello scarico in pubblica fognatura delle acque usate per scopi geotermici dovrà essere data tempestivamente comunicazione ad HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia - Area Ferrara ed ad ArpaE Ferrara.
7. Lo scarico in pubblica fognatura delle acque di falda ad uso geotermico deve durare il tempo strettamente necessario al ripristino del pozzo di reimmissione.
8. L'Ente relativamente ai contaltri/misuratori di portata, posti sulle linee di scarico delle acque usate a scopi geotermici dovrà:
 - a) ad installazione avvenuta darne comunicazione, allegando materiale fotografico, ad HERA S.p.A. - Servizio fognatura e depurazione Area di Ferrara;
 - b) tenerli in perfetta efficienza ed accessibili in ogni momento;
 - c) in caso di sostituzione deve comunicarlo ad HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara.
9. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, denuncia annuale degli scarichi produttivi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), così come indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
10. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “C” – PF.
11. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
12. L'Ente deve dare immediata comunicazione al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara ed a HERA

SpA – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

13. L'Ente deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.
14. L'Ente dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

Si precisa inoltre che:

- Potrà essere rivista la classificazione dello scarico qualora non fossero rispettati i limiti quali/quantitativi di assimilabilità (tab. 1 DGR 1053/03).
- La società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara.
- La società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare il suddetto scarico, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti del rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.

- Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, tale Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite S.U.A.P. del Comune di Ferrara, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio all'Ente interessato da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Qualità Ambientale del Comune di Ferrara ed alla società HERA S.p.A.

*Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti, ivi compreso il rilascio delle concessioni riferite ad acque pubbliche (R.R. 41/2001) e ad occupazioni di aree demaniali, ai sensi della LR 7/2004; **la concessione deve essere ottenuta preliminarmente all'esercizio della derivazione di acque pubbliche o all'occupazione delle aree di demanio idrico ed allo scarico autorizzato con il presente atto.***

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte dell'Ente della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa. Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.